Decontribuzione erogazioni previste dai contratti di II livello per l'anno 2013 – Nuovo tetto

10 Ottobre 2019
In relazione allo sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, l'Inps, con l'allegata nota n. 3634/19, ha reso noto il nuovo tetto massimo per la decontribuzione dei premi di risultato, relativo all'anno 2013.

In particolare, la nota ricorda che il decreto 14 febbraio 2014 aveva determinato il tetto massimo di fruizione dello sgravio nel 2,25% della retribuzione dei lavoratori ma, a seguito del monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate, il tetto è stato rideterminato in sede di Conferenza dei Servizi e, pertanto, le Amministrazioni interessate hanno concordato che le somme residue riferite al 2013 siano utilizzate fino alla percentuale del 2,47%.

Di conseguenza, i datori di lavoro già autorizzati allo sgravio per il 2013 potranno recuperare l'ulteriore percentuale spettante, nel limite massimo, dello 0,22%, in sede di conguaglio contributivo.

Le percentuali aggiuntive potranno essere fruite interamente solo in presenza di premi il cui ammontare complessivo sia pari o superiore al 2,47%, mentre se l'erogazione oggetto di sgravio è stata inferiore, i datori di lavoro potranno recuperare la sola quota effettivamente spettante.

A tal riguardo, il messaggio in oggetto, oltre a ricordare che la fruizione dello sgravio è subordinata alla regolarità contributiva e al rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi, fornisce, per una migliore comprensione, un esempio di calcolo.

· Retribuzione annua del lavoratore € 40.000,00 (comprensivi del premio);
· premio corrisposto € 944,00 (pari al 2,36% della retribuzione);
· tetto dell'erogazione per la quale è già stato richiesto e autorizzato lo sgravio = € 40.000,00 x 2,25% = € 900,00;
· tetto al 2,47% = € 988,00;
· percentuale di incremento praticabile = 0,11%, al netto delle eventuali misure compensative previste dall'attuale legislazione.

Da un punto di vista operativo, l'Inps comunica che alle posizioni contributive sarà automaticamente assegnato il codice di autorizzazione "9D". I datori di lavoro già ammessi allo sgravio, per indicare il conguaglio dell'ulteriore quota di incentivo spettante, potranno avvalersi dei codici causale, differenti in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale).

Le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio, ovvero **entro il 16 gennaio 2020**.

37319-Messaggio INPS nota n.3634_19.pdfApri